


Pubblicato il 16/12/2024

N. 06129/2024 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 12133/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12133 del 2024, proposto da  
Nello Alfonso Maresca, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini  
Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell'Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, non  
costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sabato La Rocca, Antonio Parmisciano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, del  
provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di*

*Specializzazione in Medicina in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università degli Studi di Salerno, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole di Specializzazione in Medicina in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso tutte le sedi disponibili, giusto Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2023/2024, indetto con Decreto Direttoriale n. 678 del 24.05.2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito web, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa alla Scuola di Specializzazione in Medicina, in Malattia dell’apparato cardiovascolare per l’a.a. 2023/2024;

5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”;

3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2024.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**